



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

28/2015
Febbraio/15/2015 (*)
Napoli 27 Febbraio 2015

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 12 febbraio 2015, conferma la scadenza del 9 marzo 2015 per la trasmissione del modello CU 2015, tuttavia concede, solo per quest'anno, la possibilità di non indicare i dati INAIL e di inviare oltre la data suddetta, senza sanzioni, i dati che non interessano la precompilata, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale.

Con il ***Comunicato stampa del 12 febbraio 2015*** l'Agenzia delle Entrate comunica ai sostituti d'imposta che ***la scadenza del 9 marzo 2015 per l'invio del modello CU2015 riguarda solo, per il primo anno, quelle certificazioni contenenti esclusivamente redditi dichiarabili mediante il modello 730 precompilato, come i redditi di lavoro autonomo occasionale e lavoro dipendente, chiarendo che per le certificazioni che hanno per oggetto redditi di lavoro autonomo abituale (che non interessano la dichiarazione precompilata), l'invio telematico della CU potrà avvenire anche oltre la scadenza suddetta senza applicazione di nessuna sanzione.***

CHARIMENTI COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa in esame, ha precisato agli operatori di settore (CAF e professionisti) che, contrariamente a quanto affermato dalla stampa specializzata, il modello definitivo della Certificazione unica (CU), essendo stato pubblicato il 15 gennaio 2015, è stato approvato nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Lo stesso vale per le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati contenuti nel modello CU, rese disponibili anch'esse il 15 gennaio 2015 e, quindi, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015.

Inoltre, l'Agenzia evidenzia, che nell'ottica di una fattiva collaborazione con il mondo dei professionisti, di avere già organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l'invio delle certificazioni.

Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, ***non sussistono motivi per una proroga del termine di trasmissione telematica del modello CU, che resta fissato al 9 marzo 2015.*** Tuttavia, per semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, **per il primo anno** gli operatori potranno scegliere:

- ***Se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail;***
- ***Se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.***

Sempre per il primo anno, conclude l'Agenzia, fermo restando che ***tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730*** (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) ***possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.***

SANZIONI APPLICABILI PER LA CU 2015

Si coglie l'occasione per ricordare l'apparato sanzionatorio previsto per la Comunicazione unica.

In caso di **omessa / tardiva / errata** presentazione **l'art. 2, D.Lgs. n. 175/2014**, prevede l'applicazione di una **sanzione pari a € 100 per ogni Certificazione Unica.**

In ogni caso, **non vengono applicate sanzioni** se, in presenza di una errata trasmissione, si **provvede all'invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo** (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo).

ATTENZIONE

Come previsto dal Decreto "Semplificazioni" la sanzione è applicabile in deroga all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97, ossia **senza la possibilità di beneficiare del c.d. "cumulo giuridico"**.

Così, ad esempio, ad un sostituto d'imposta che invia tardivamente 20 Certificazioni, sarà applicata la sanzione pari ad € 2.000.

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, nel corso dei consueti incontri di inizio anno, ha precisato che **è preclusa al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di correggere errori / omissioni** in quanto "la tempistica tra l'invio delle certificazioni (7 marzo) e l'utilizzo delle stesse per la predisposizione della precompilata, che viene resa disponibile ai contribuenti a partire dal 15 aprile, non è compatibile con i tempi normativamente previsti per l'istituto del ravvedimento".

SOFTWARE CU 2015

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il software che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per compilare e inviare la Certificazione Unica - CU2015.

L'applicazione Certificazione Unica 2015 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso Home - Strumenti - Software di compilazione - Software Modelli di dichiarazione.

Si tratta di un prodotto che, una volta lanciato sul proprio PC (non necessita di alcuna installazione "fisica" sul proprio hard disk ma funziona tramite web), consente di:

- **compilare la certificazione unica;**
- **verificare la correttezza formale dei dati inseriti;**

- ***predisporre il file per la sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.***

Il file generato dal programma può, quindi, essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate direttamente (mediante l’applicazione “File internet”) oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato (utilizzando l’applicazione “Entratel”).

Il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il software?

Una volta avviato il programma, è possibile compilare la Certificazione Unica 2015 seguendo le seguenti 4 fasi:

- ***impostazioni iniziali, creazione di una nuova comunicazione o apertura di una comunicazione precedentemente salvata;***
- ***compilazione della Certificazione;***
- ***validazione della Comunicazione e creazione del file telematico;***
- ***stampa e salvataggio della Comunicazione.***

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC